

# *Consiglio Nazionale del Notariato*

*Studio n. 110-2019/I*

## **RIFLESSI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE**

*di Nicola Atlante – Daniela Boggiali*

*(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 21/05/2019)*

### *Abstract*

Lo studio esamina gli effetti del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza sulla disciplina dell'amministrazione delle società di persone.

In particolare, l'introduzione, nell'art. 2257 c.c., dell'inciso per cui "la gestione dell'impresa ... spetta esclusivamente agli amministratori" potrebbe risultare in contrasto con alcune norme in materia di società personali, quali l'art. 2257 c.c., nella parte in cui prevede che in caso di amministrazione disgiunta attribuisce a ciascun socio amministratore il diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prevedendo che su tale opposizione decide «la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili», e l'art. 2320, comma 2, c.c., che ammette la previsione statutaria con la quale si attribuisca agli accomandanti la facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni.

Lo studio propone una lettura della nuova formulazione dell'art. 2257 c.c. che sia in stretta correlazione con il dovere di rispettare il disposto dell'art. 2086, comma 2, c.c., che impone agli amministratori obblighi riguardanti l'adeguatezza degli assetti societari, anche e soprattutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.

Tenuto conto che il codice civile pone espressamente in capo agli amministratori obblighi e responsabilità verso la società ulteriori rispetto a quelli patrimoniali verso i terzi (art. 2260 c.c.), il nuovo primo comma dell'art. 2257 c.c. potrebbe essere interpretato nel senso che tra gli obblighi dell'art. 2260 c.c. di chi gestisce e/o organizza vi sia anche quello di rispettare il secondo comma dell'art. 2086 c.c., fatti salvi i diritti gestori spettanti per legge (decisione sulla opposizione dell'atto di gestione) o pattiziamente statuiti.

Lo studio conclude, quindi, nel senso che la novella non comporta in capo ad amministratori e soci di società di persone alcun obbligo di adeguamento immediato dei patti esistenti, per quelle clausole – che devono anche oggi ritenersi legittime – le quali eventualmente ripartiscano la "gestione operativa" della società in maniera difforme rispetto al modello legale di cui all'art. 2257 c.c. e che la medesima conclusione deve valere per i patti di società personali che siano state costituite o che saranno costituite dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa.

SOMMARIO: 1. Impostazione della questione e linee interpretative 2. Competenze gestorie e autonomia statutaria nelle società semplici e in nome collettivo 3. Competenze gestorie e autonomia statutaria nelle società in accomandita semplice 4. L'esclusività della gestione degli amministratori e poteri gestori dei soci

## 1. Impostazione della questione e linee interpretative

Nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d'ora in poi il "Codice") due aspetti di alcune nuove norme (efficaci dal 16 marzo 2019) rilevano in materia di gestione di s.p.a., s.r.l. e società personali: 1) l'adeguamento degli artt. 2257, 2380-*bis* e 2475 c.c. al nuovo secondo comma dell'art. 2086; 2) la reiterata affermazione della esclusività della gestione in capo agli amministratori (principio che per le s.p.a. era già previsto dall'art. 2380-*bis* nella precedente versione).

In particolare, la ripetuta previsione per cui *la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori* ha immediatamente sollevato il problema del suo coordinamento con le numerose disposizioni, sulle quali non è intervenuto il Codice, che consentono all'autonomia statutaria di articolare la ripartizione delle competenze gestorie tra amministratori e soci in deroga al modello legale, attribuendo ai soci poteri che possono variamente incidere sull'amministrazione della società<sup>1</sup>.

Come già rilevato con riferimento specifico all'analoga questione della nuova formulazione dell'art. 2475 c.c.<sup>2</sup>, sono tre le possibili soluzioni interpretative, per quanto attiene al coordinamento di tale aspetto con le norme esistenti che consentono, in diversa misura, di derogare pattiziamente al principio della esclusività della gestione in capo agli amministratori:

1) le nuove norme, quali norme successive, determinano l'abrogazione implicita, o comunque costringono ad un incisivo adeguamento interpretativo, delle norme precedenti che risultino incompatibili con il disposto della novella;

2) le nuove disposizioni non comportano alcuna abrogazione delle norme precedenti, in quanto destinate a spiegare i loro effetti solo sul piano organizzativo; in questo caso ci si deve però fare carico di interpretare, anche alla luce del contesto sistematico nel quale è calato, l'inciso per il quale "la gestione ... spetta esclusivamente agli amministratori";

---

<sup>1</sup> Sul tema delle le conseguenze, sul piano delle clausole statutarie, della modifica dell'art. 2475 c.c., con riferimento alla nuova previsione per cui la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, ATLANTE – MALTONI – RUOTOLO, *Il nuovo articolo 2475 c.c. Prima lettura*, in *CNN Notizie* del 18 marzo 2019. Ulteriori accenni in ABRIANI – ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Le società*, 2019, 393 ss.; DI CATALDO – ROSSI, *Nuove regole generali per l'impresa nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2018, 745 ss.; TRIMARCHI, *Codice della crisi: riflessioni sulle prime norme*, in *Notariato*, 2019, 115 ss.; SACCHI, *Sul così detto diritto societario della crisi: una categoria concettuale inutile o dannosa?* in *N.L.C.C.*, 2018, 1280 ss. Escludono che il nuovo primo comma dell'art. 2475, c.c., abbia portata abrogatrice delle citate disposizioni BUSANI, *La riforma della crisi d'impresa riscrive il ruolo dei soci della s.r.l.*, ne *Il Sole24ore*, 19 febbraio 2019, 17, e DAMASCELLI – TASSINARI, *Crisi d'impresa, la riforma non stravolge la governance*, ne *Il Sole24ore*, 2 marzo 2019, 18; BOGGIALI – RUOTOLO, *Codice della crisi d'impresa. Le modifiche al codice civile in materia di amministrazione delle società di persone e di capitali*, in *CNN Notizie* del 20 febbraio 2019.

<sup>2</sup> ATLANTE – MALTONI – RUOTOLO, *Il nuovo articolo 2475 c.c. Prima lettura*, cit.

3) le nuove norme devono ritenersi viziata da illegittimità costituzionale, in quanto palesemente inconciliabili con alcune delle norme precedenti, che in caso contrario dovrebbero considerarsi implicitamente abrogate pur in assenza di una espressa previsione in tal senso nella Legge Delega (l. 19 ottobre 2017, n. 155); vizio di incostituzionalità da identificarsi nell'eccesso di delega.

Si consideri che: 1) le nuove norme non si sostituiscono *in toto* alle precedenti, ma alle stesse si aggiungono (singolare tecnica se davvero il legislatore avesse voluto abrogare alcune norme esistenti); 2) le nuove norme si appiattiscono sulla regola (preesistente come detto) della s.p.a., probabilmente senza che il legislatore abbia compreso fino in fondo le conseguenze e valutato appieno il diverso atteggiarsi nei diversi tipi sociali della autonomia statutaria/pattizia per quanto riguarda i rapporti tra amministratori e soci; 3) la vera novità (che probabilmente rappresenta però una inutile superfetazione rispetto alle responsabilità organizzative che già prima la legge imponeva agli amministratori) è data dal riferimento espresso al secondo comma dell'art. 2086 c.c. (a sua volta introdotto dalla riforma e la cui complessa portata applicativa non forma oggetto del presente studio), che pone in capo a chi amministra un obbligo chiaro di organizzare l'impresa al fine di prevenire o prontamente affrontare situazioni di crisi.

Le incongruenze della novella rispetto alle norme esistenti nelle società capitalistiche si possono probabilmente superare distinguendo gli aspetti organizzativi della amministrazione (già evidenti nella necessità di predisporre assetti adeguati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ed oggi ancor più esaltati dall'obbligo di organizzare l'impresa per prevenire e se del caso contrastare situazioni di crisi) dai suoi aspetti gestori.

Questi ultimi continuano a potere essere pattiziamente diversamente modulati nelle s.p.a. in maniera blanda - *ex art. 2364 n. 5* - o pregnante - nel sistema dualistico quando lo statuto accordi al consiglio di sorveglianza la competenza in ordine alla c.d. "alta amministrazione" *ex art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis*).

Quanto alle s.r.l., il legislatore ha riservato all'autonomia negoziale margini ancora più ampi: si pensi ai diritti individuali riguardanti l'amministrazione della società *ex art. 2468, comma 3, c.c.*, o alle competenze gestorie eventualmente attribuite ai soci *ex art. 2479, comma 1, c.c.*

Proprio rispetto alle s.r.l. si è affermato che la novella non comporta in capo ad amministratori e soci di s.r.l. alcun obbligo di adeguamento immediato degli statuti esistenti, per quelle clausole – che devono anche oggi ritenersi legittime – le quali eventualmente ripartiscano la “gestione operativa” della società in maniera difforme rispetto al modello legale. La stessa conclusione deve valere per gli statuti delle s.r.l. che siano state costituite o che saranno costituite dopo l'entrata in vigore, che dunque possono continuare a prevedere legittimamente clausole in deroga alla disciplina legale in materia di “gestione operativa”, nei limiti a tutti ben noti<sup>3</sup>.

Si tratta di verificare se lo stesso discorso possa valere anche per le società di persone.

---

<sup>3</sup> A detta conclusione pervengono ATLANTE – MALTONI – RUOTOLO, *Il nuovo articolo 2475 c.c. Prima lettura*, cit.

I possibili punti di contrasto della nuova formulazione dell'art. 2257 c.c. con la normativa legale esistente in materia di società personali sembrano principalmente costituiti dalle seguenti disposizioni:

- l'art. 2257 c.c., che in caso di amministrazione disgiunta attribuisce a ciascun socio amministratore il diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prevedendo che su tale opposizione decide «la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili»;
- l'art. 2320, comma 2, c.c., che ammette la previsione statutaria con la quale si attribuisca agli accomandanti la facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni.

Un ulteriore profilo di incompatibilità pare ravvisabile nel fatto che (almeno secondo un'autorevole interpretazione, di cui si dirà in seguito) nelle società personali il socio sarebbe necessariamente il capo dell'impresa in quanto in capo al socio è posta - con norma derogabile nella società semplice e inderogabile nella collettiva - la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Dal che discenderebbe, per la stessa autorevole dottrina, l'impossibilità di nominare nelle personali amministratori che non siano soci<sup>4</sup>.

Ciò impone, dunque, di valutare le novità del Codice alla luce degli esiti della interpretazione dell'inciso "salvo diversa pattuizione" contenuta nell'art. 2257 c.c., che ha consentito alla autonomia privata di diversamente atteggiare l'amministrazione anche prevedendo, ad esempio, clausole che attribuiscono ai soci non amministratori diritti di veto e/o di autorizzazione di operazioni gestorie.

Il tutto avuto riguardo, altresì, alla realtà propria delle società personali, rispetto alle quali si è rilevato come «i dati socio-economici rilevabili empiricamente dimostrano la virtuale identificabilità delle società di persone con l'impresa piccola e media, e la presenza di compagini, spesso formate da individui appartenenti allo stesso gruppo familiare, quasi sempre con quote opportunamente ripartite per mantenere, almeno in fase iniziale, un equilibrio paritario, non di rado riflesso anche nella composizione dell'organo amministrativo e nella distribuzione dei relativi poteri. In molte di esse il rilievo preponderante delle abilità personali di alcuni soggetti rende le partecipazioni di costoro essenziali per il successo dell'attività. In un certo senso può dirsi che queste società nascondono il germe della precarietà, in quanto fondate sul perpetuarsi del clima di concordia, o perlomeno di convergenza di interessi, vigente tra i soci all'atto della costituzione. Lo scenario è destinato a mutare non appena, e per qualsiasi motivo, taluno dei soci manifesti dissenso, in forme via via più radicali, sulla stessa perseguibilità dell'attività comune, utilizzando di regola i vari strumenti legali a propria disposizione (ad esempio, rifiuto di approvazione o impugnazione del bilancio, richiesta di pagamento di supposti utili non percepiti, diffide, denunce, dimissioni dalla carica amministrativa, rifiuto di compimento di atti, opposizione ex art. 2257, 2° comma, c.c., richiesta di documenti e di ispezioni contabili, ecc.)»<sup>5</sup>.

## **2. Competenze gestorie e autonomia statutaria nelle società semplici e in nome collettivo**

---

<sup>4</sup> Così, BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, in *Commentario al codice civile*, diretto da Schlesinger, 1995, 103. Sul punto, v. la successiva nota 16.

<sup>5</sup> LUBRANO, *Insanabile dissidio tra i soci di società di persone, prevalenza dello scioglimento del vincolo particolare e modalità di liquidazione della quota*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 868 ss.

In via preliminare, occorre muovere dalla premessa per cui il sistema di ripartizione delle competenze gestorie e organizzative nell'ambito delle società di persone risulti diversamente modulato rispetto alle società di capitali, stante l'assenza di un obbligo di dotarsi di un organo assembleare per la formazione della volontà dei soci<sup>6</sup>.

Secondo la dottrina prevalente, poiché il legislatore, nel disciplinarne la struttura delle società personali, ha inteso assicurare snellezza ed agilità nell'assunzione delle decisioni, non sussisterebbero valide ragioni per ipotizzare la necessità della formazione di una volontà collegiale e il rapporto tra i soci si configurerebbe essenzialmente interindividuale<sup>7</sup>.

L'assenza di un organo assembleare obbligatorio non esclude, però, l'esistenza di una distinzione di competenze tra, da un lato, l'assunzione di decisioni in ordine alla struttura organizzativa dell'ente - che ricade nell'ambito di applicazione della previsione dell'art. 2252 c.c., per il quale le modifiche del contratto sociale richiedono il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente -, e, dall'altro lato, amministrazione della società, da intendersi come organizzazione dell'attività d'impresa<sup>8</sup>, di competenza degli amministratori secondo il modello delineato dagli artt. 2257 e 2258 c.c.<sup>9</sup>.

Preso atto di tale distinzione tra funzione decisoria in materia di struttura organizzativa e funzione amministrativa, nell'ambito di quest'ultima l'assetto organizzativo della società potrebbe risultare variamente articolato.

---

<sup>6</sup> Principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità: v. Cass. 9 luglio 1973, n. 1977, in *Foro it.*, 1973, 2998, secondo cui «Nelle società di persone non è prevista l'assemblea quale organo della società e, pertanto, non è obbligatorio il metodo assembleare per la formazione della maggioranza». Nello stesso senso, Cass. 10 gennaio 1998, n. 153, in *Giur. It.*, 1998, 721, *Vita not.*, 1998, 1641 e in *Dir. Fall.*, 1998, 452, con nota di RAGUSA MAGGIORE, *Collegialità e maggioranza nell'esclusione del socio nelle società personali*, la quale afferma quanto segue: «Nella disciplina legale delle società di persone manca la previsione dell'organo e del metodo assembleare, con la conseguenza che, dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio (per la quale è richiesta la maggioranza dei soci non computandosi tra questi quello da escludere), non è necessario che siano consultati tutti i soci, né che essi manifestino contestualmente la propria volontà attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e comunicare la delibera di esclusione al socio escluso, affinché egli sia posto in condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al tribunale».

<sup>7</sup> COTTINO, *Diritto commerciale*, I, 2, Padova, 1994, 167; FERRI, *Delle società, sub artt. 2247-2324*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1981, 150; GALGANO, *Diritto commerciale*, II, Bologna, 1996, 71; BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1995, 104; GHIDINI, *Società semplice*, cit., 16. In giurisprudenza, Trib. Monza, 10 aprile 1990, in *Foro pad.*, 1991, I, 200; Trib. Napoli, 7 ottobre 1986, in *Società*, 1987, 389, con nota di Morano. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'unanimità o la maggioranza richieste per le decisioni nelle società di persone possono essere raggiunte attraverso la raccolta dei consensi dei singoli soci, anche separatamente, non essendo necessaria una riunione convocata preliminarmente, la concessione ai soci di un termine o la predeterminazione degli argomenti (Cass. 10 maggio 1984, n. 2860; Cass. 15 luglio 1996, n. 6394, in *Società*, 1996, 1410). Una parte minoritaria della dottrina ritiene che il metodo collegiale trovi applicazione in ogni gruppo organizzato, quindi anche nelle società di persone: in questo ambito alcuni sostengono che il metodo collegiale si applichi per tutte le decisioni sociali (BOLAFFI, *La società semplice*, Milano, 1947, 242 e 302), altri per le sole decisioni da prendersi a maggioranza (FERRARA – CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1996, 303). Per queste indicazioni, ANNUNZIATA, *sub art. 2252*, in Bonilini – Confortini – Granelli (a cura di), *Codice civile ipertestuale*, II, Torino, 2001, 3624.

<sup>8</sup> BOLAFFI, *La società semplice*, cit., 302, distingue tra organizzazione della società, ossia del soggetto che esercita l'attività d'impresa, e organizzazione dell'impresa, ossia dell'attività economica esercitata professionalmente per la produzione o lo scambio di beni o servizi.

<sup>9</sup> BENAZZO, *Autonomia statutaria e quozienti assembleari nelle società di capitali*, Padova, 1999, 262; ASSOCIAZIONE PREITE, *Il diritto delle società* a cura di Olivieri, Presti, Vella, Bologna, 2006, 378.

Le principali norme di riferimento per l'amministrazione delle società di persone sono, appunto, rappresentate dagli artt. 2257 e 2258 c.c., dettati in tema di società semplice, ma applicabili alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice in virtù, rispettivamente degli artt. 2293 e 2315 c.c.<sup>10</sup>.

L'art. 2257 prevede il modello legale ("salvo diversa pattuizione"), per cui l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. In tal caso ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. Sull'opposizione decide la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

L'art. 2258, invece, prevede la possibilità di optare per l'amministrazione congiuntiva: in tal caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se però è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. In queste ipotesi i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Nel modello legale, la normale compenetrazione fra la qualità di socio e l'attribuzione del potere di gestione - conseguenza di una disciplina che privilegia il momento della gestione rispetto a quello della formazione della volontà sociale - fa sì che questi si reputi, in quanto tale, amministratore e che l'amministrazione spetti soltanto ai soci. La scelta dell'amministrazione disgiuntiva è strumentale alla snellezza e all'efficienza: ciascun socio può disgiuntamente dagli altri compiere atti di gestione, senza la necessità della preventiva informazione per cui il potere di amministrare è un attributo inerente alla qualità di socio; ogni socio, se illimitatamente responsabile, è amministratore della società.

Di siffatta compenetrazione l'amministrazione disgiuntiva costituisce la piena espressione.

Se il sistema di amministrazione disgiuntiva assicura la snellezza e l'efficienza, non mancano tuttavia alcuni inconvenienti, quali la mancanza di coordinamento ed il rischio che il socio subisca a cose fatte le conseguenze di operazioni che non ha contribuito a decidere<sup>11</sup>.

A siffatti inconvenienti lo strumento dell'opposizione, disciplinato dai commi 2 e 3 dell'art. 2257, potrebbe porre rimedio, strumento che tuttavia ha avuto scarsa applicazione pratica.

---

<sup>10</sup> CAGNASSO, *La società semplice*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998, 146 ss.; GALGANO, *Diritto commerciale*, II, Le società, Bologna, 1997, 58 ss.; ID., *Il principio di maggioranza nelle società personali*, Padova, 1960; ID., *Degli amministratori di società personali*, Padova, 1963; SALAFIA, *L'amministrazione delle società personali*, in *Società*, 1999, 1285 ss.; BELVISO, *Contratto di società e contratto di amministrazione nelle società di persone*, in *Riv. Soc.*, 2001, 713 ss.; GHIDINI, *Società semplice*, in *Enc. Giur.*, XXXIX, Roma, 1993, 16 ss.; ID., *Le società personali*, Padova, 1973, 359 ss.; BUSSOLETTI, *Società semplice*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, 917 ss.; MIGNOLI – NOBILI, *Amministratori (di società)*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1958, 131 s.; VASSALLI, *Responsabilità d'impresa e potere di amministrazione nelle società personali*, Milano, 1973, passim; VENDITTI, *Collegialità e maggioranza nelle società di persone*, Napoli, 1955, passim; LIBONATI, *L'amministratore non socio di società in nome collettivo*, in *Riv. Dir. comm.*, 1965, I, 426 ss.; DI SABATO, *Società in generale. Società di persone*, in *Tratt. Perlingieri*, Napoli, 2005, 159 ss.; COTTINO – SARALE – WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, in *Tratt. Cottino*, Padova, 2004, 137 ss.; MIRONE, *Il procedimento deliberativo nelle società di persone*, Torino, 1998, passim.; TAURINI, *Adozione del metodo assembleare per la formazione della volontà dei soci nelle società personali*, in *Società*, 2003, 36 ss.

<sup>11</sup> COTTINO – SARALE – WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, 145.

Il sistema riconosce a ciascun socio amministratore<sup>12</sup> la facoltà di opporsi all'operazione prima che questa sia compiuta; il contrasto dovrà poi trovare soluzione nell'ambito del sodalizio societario attraverso una decisione della maggioranza dei soci (ivi compresi i soci non amministratori, ma non gli accomandanti) determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

Posto che, come in precedenza rilevato, non esiste necessariamente un organo collegiale per la formazione della volontà sociale, si ritiene che per le decisioni all'unanimità basti l'accordo di tutti i soci comunque esso sia raggiunto, mentre per quelle a maggioranza non sia necessario neppure che tutti i soci siano consultati in quanto è sufficiente che la maggioranza sia raggiunta, anche all'insaputa degli altri soci<sup>13</sup>. Resta ferma la facoltà, per i soci, di decidere di riservare ad un'assemblea competenze specifiche, non essendovi alcun divieto in tal senso.

A fianco dell'amministrazione disgiuntiva, la disciplina codicistica conosce espressamente il sistema della amministrazione congiuntiva.

In tale modello, l'amministrazione e la rappresentanza della società sono affidate, non disgiuntamente ma congiuntamente, a due soggetti; in tale ipotesi la funzione deliberativa e quella rappresentativa devono essere svolte con la partecipazione necessaria di entrambi gli amministratori e ogni operazione richiede la c.d. doppia firma<sup>14</sup>.

Il criterio di distinzione tra amministrazione disgiuntiva e congiuntiva non sta nel potere, comune ad entrambi i sistemi, dei soci di agire separatamente, ma nel fatto che nell'amministrazione disgiuntiva il singolo è integralmente investito dei poteri del gruppo, e può quindi agire all'insaputa dei colleghi. Nel modello di amministrazione congiuntiva delineato dall'art. 2258 c.c., invece, vengono meno le condizioni per cui la volontà della maggioranza dei soci amministratori può vincolare la minoranza.

Non v'è dubbio che richiedere l'unanimità dei consensi implichi il rischio di un forte rallentamento dell'attività negli affari: ma di ciò il legislatore è consapevole, e per ciò si prevedono due correttivi.

Il primo, riguardante i casi di urgenza, è quello previsto dal comma 3 dell'art. 2258 che appunto autorizza il singolo amministratore a compiere da solo l'atto ove vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Il secondo, invece, corrisponde ad una precisa scelta statutaria e può riguardare l'intera amministrazione o il compimento di singoli atti, e permette il ricorso al consenso della maggioranza dei soci calcolata secondo la parte attribuita a ciascun di essi negli utili (art. 2258, comma 2).

Ciò posto, il modello di amministrazione congiunta potrebbe non costituire l'unica alternativa al sistema legale dell'amministrazione disgiunta, stante l'*incipit* dell'art. 2257 c.c., che fa salva la "diversa pattuizione".

Proprio la previsione della possibilità, per l'autonomia statutaria, di derogare al modello legale ha dato luogo alla questione, tuttora dibattuta, se il potere di amministrare possa essere attribuito ad

---

<sup>12</sup> CAGNASSO, *La società semplice*, cit., 146; GALGANO, *Degli amministratori di società personali*, Padova 1963, 31.

<sup>13</sup> CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 2. Diritto delle società*, Torino 2002, 103.

<sup>14</sup> Sul punto, Cass. 28 novembre 1987, n. 8852, in *Giur. it.* 1988, I, 1, 1157 e in *Giust. civ.* 1988, I, 675.

un terzo non socio, questione sulla quale allo stato attuale ancora non esiste un orientamento unitario.

Una parte della dottrina, infatti, lo ammette<sup>15</sup>, mentre altri autori, invece, escludono la possibilità di affidare l'amministrazione di una società di persone ad estranei<sup>16</sup>, e anche in giurisprudenza manca un indirizzo interpretativo costante<sup>17</sup>.

### 3. Competenze gestorie e autonomia statutaria nelle società in accomandita semplice

Il quadro normativo sinora delineato risulta ulteriormente articolato nelle società in accomandita semplice, laddove il comma 2 dell'art. 2320, c.c. stabilisce che «i soci accomandanti possono ... prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza», disposizione che è da mettere in correlazione con quanto previsto dai precedenti commi che precludono all'accomandante di compiere atti di amministrazione, trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari (comma 1), assumendo egli, in caso di violazione del divieto, responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e ferma restando la possibilità di una sua esclusione ai sensi dell'art. 2286 (comma 2).

Se, da un lato, v'è chi ritiene che la norma valga principalmente a preservare il principio di tipicità dell'accomandita semplice<sup>18</sup>, dall'altro lato si è ritenuto che essa istituisca una necessaria correlazione tra potere economico e rischio economico, nell'interesse non solo dei soci e dei

---

<sup>15</sup> CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, 2. Diritto delle società*, cit., 108; COSTI-DI CHIO, *Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione*, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale* diretta da Bigiavi, Torino, 1991, 441; FERRI, *Delle società*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1982, 171; MINERVINI, *In tema di esclusione del socio amministratore unico di collettivo*, in *Dir. e giur.*, 1947, 248; SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, 339; TASSINARI, *La rappresentanza nelle società di persone*, Milano, 1993, 143; VASSALLI, *Responsabilità d'impresa e poteri di amministrazione nelle società personali*, Milano, 1973; GUGLIELMO, *Riflessi della riforma del diritto societario sull'amministrazione delle società di persone*, in *Studi e materiali*, 2005, 1205 ss., spec. 1213, e in *Riv. Not.*, 2006, 1199 ss., spec. 1215 ss. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, Torino, 1935, 109, secondo cui l'amministratore può essere estraneo, perché non sarebbe possibile «negare alla società, in mancanza di un espresso divieto, il diritto che spetta ad ogni soggetto di diritto, di farsi rappresentare da chi gode la sua fiducia».

<sup>16</sup> BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, in *Commentario al codice civile*, diretto da Schlesinger, 1995, 103; CAGNASSO, *La società semplice*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Sacco, Torino, 1998, 152; COTTINO, *Le società*, Padova, 1999, 79; GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2001, 65; GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, 418; SALAFIA, *Amministrazione della società e procura institoria*, in *Soc.*, 1991, 748; MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Milano, 1942, I, 202.

<sup>17</sup> Sono a favore della tesi dell'amministratore estraneo: Trib. Torino 8 ottobre 1984, in *Soc.*, 1985, 497; App. Bari 1° febbraio 1960, in *Giur. It.*, 1962, 90; in senso contrario, invece, Cass. 25 gennaio 1968 n. 218 in *Giur. it.*, 1968, 1202, la quale ha deciso incidentalmente che gli amministratori di società di persone debbono essere necessariamente soci; Trib. Milano 22 dicembre 1983, in *Soc.*, 1984, 790; Trib. Alessandria 25 marzo 1999, in *Riv. not.*, 1999, 1026; Trib. Foggia 29 febbraio 2000, in *Giur. It.*, 2001, 989; Trib. Catania, 19 dicembre 2003, in *Società*, 2004, 881, con nota di Fumagalli. Per Trib. Cagliari 11 novembre 2005, in *Riv. Giur. Sarda*, 2006, 2, 383, la nomina, da parte dei soci di una società in nome collettivo, di un amministratore terzo, investendo profili attinenti all'economia generale, "lato sensu" riconducibili all'ordine pubblico economico, lungi dal configurare un legittimo esercizio di autonomia privata, si risolve in una modifica essenziale degli elementi caratterizzanti il prescelto schema societario, non consentita e, come tale, non meritevole di alcuna tutela.

<sup>18</sup> In giurisprudenza, Cass. 17 marzo 1998 n. 2854; Cass. 27 aprile 1994 n. 4019; secondo BUSSOLETTI, *Società in accomandita semplice*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 968, il divieto sarebbe espressione del principio di tipicità di cui all'art. 2249 c.c. che richiede la necessaria presenza di due categorie di soci quale requisito fondamentale della s.a.s., dall'interesse degli stessi accomandatari a che la loro illimitata responsabilità sia accompagnata dall'esclusività del potere gestorio, dall'esigenza della società di trovare credito sul mercato.



creditori ma, in generale, di un responsabile esercizio dell'attività d'impresa, esprimendo il principio secondo cui potere e responsabilità necessariamente sono connessi nell'ordinamento delle società personali<sup>19</sup>.

Ciò spiegherebbe perché il divieto sussista anche per gli atti interni e per le obbligazioni sociali di fonte legale, per i quali non si pone la questione della tutela dell'affidamento dei terzi incolpevoli, che sono normalmente in grado di conoscere la qualifica ed i poteri dei soci attraverso la pubblicità commerciale<sup>20</sup>.

Da un punto di vista operativo, quale che sia la l'interpretazione più corretta delle ragioni giustificatrici del divieto di immistione, occorre rilevare come ai fini dell'assunzione della responsabilità illimitata sia sufficiente anche un unico atto o comportamento dell'accomandante, non essendo, invece, necessario il compimento sistematico o reiterato di atti di ingerenza<sup>21</sup>.

Peraltro, l'ambito applicativo del divieto di immistione risulta avere una portata ampia, in quanto il comma 1 dell'art. 2320 c.c. si riferisce al compimento di "atti di amministrazione" e al trattamento e alla conclusione di affari in nome della società<sup>22</sup>.

La prima eccezione al divieto di ingerenza è rappresentata dal rilascio, ex art. 2320, comma 1, c.c. di "procura speciale per singoli affari", la quale potrebbe avere ad oggetto non solo i singoli atti e contratti, ma anche intere categorie di operazioni identiche, in ragione della serialità degli affari, a condizione che l'ambito delle facoltà dell'accomandante sia, appunto, "predeterminato"<sup>23</sup>.

La procura agli accomandanti può, dunque, avere ad oggetto una pluralità di atti, anche generici, purché strumentali alla realizzazione di una operazione economica individuata in maniera specifica<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> In tal senso, Cass. 19 dicembre 1978 n. 6085; Cass. 22 giugno 1978 n. 3092; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9659 in *Giur. comm.*, 1999, II, 526; Cass. 26 giugno 1979, n. 3563, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1850. La dottrina, in particolare, reputa che si tuteli l'interesse generale garantendo, attraverso la correlazione potere-responsabilità, l'esercizio consapevole dell'attività economica (GALGANO, *Diritto commerciale*, II, *Le società*, Bologna, 2001, 65 e 112 ss.), affermandosi, altresì, che sono vari gli interessi tutelati dalla disposizione, nel fine ultimo di reprimere gli abusi della responsabilità limitata del socio accomandante (BUSSOLETTI, *Società in accomandita semplice*, cit., 968; MONTALENTI, *Il socio accomandante*, Milano, 1985, 318).

<sup>20</sup> Cass. 19 dicembre 1978, n. 6085, in *Giust. civ.*, 1979, I, 422 e in *Foro it.*, 1979, I, 2092.

<sup>21</sup> Cass. 6 giugno 2000, n. 7554, in *Soc.*, 2000, 1445, con nota di FASOLINO, *Quali margini per la partecipazione degli accomandanti alla gestione della società?* Nello stesso senso: Cass., 7 dicembre 2012, n. 22246, in *Giust. civ.*, 2013, I, 594 ss., secondo cui «La responsabilità illimitata del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione della società, sancita dall'art. 2320 cod. civ. che, a tal fine, lo equipara all'accomandatario, non è collegata a vicende personali o societarie suscettibili di pubblicizzazione nelle forme prescritte dalla legge, ma deriva dal dato meramente fattuale di tale ingerenza e non è destinata a venir meno per effetto della sola cessazione di quest'ultima»; Trib. Genova 5 maggio 1995, in *Fall.*, 1996, 179, con nota di GAFFURI.

<sup>22</sup> Ad esempio, secondo Cass. 27 aprile 1994 n. 4019, cit., «l'attività dell'accomandante che, anche in caso di mere trattative, agisca come *falsus procurator* si traduce nella violazione della regola di cui all'art. 2320 c.c., in quanto, pur non producendo gli effetti dell'atto di amministrazione, e pur non impegnando la società, è tuttavia sintomatico di un processo patologico che incide negativamente sulla posizione che la legge riserva all'accomandatario».

<sup>23</sup> COTTINO-WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, in *Tratt. Cottino*, Padova, 2004, 216; MONTALENTI, *Il divieto di immistione del socio accomandante: una sentenza innovativa*, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 40 ss.; SANTORO, *Il divieto di immistione negli affari sociali*, in *Tratt. società di persone Busi – Preite*, 2015, 2107, per il quale, ad esempio, sarà possibile affidare all'accomandante, con procura speciale, l'assunzione di maestranze, sfruttando ad es. la sua competenza professionale quale psicologo del lavoro, o ancora conferirgli la facoltà di contrarre mutui fino ad un determinato ammontare. In entrambi gli esempi si tratta, infatti, di operazioni ben individuabili *ex ante* nella loro obiettiva portata.

<sup>24</sup> MONTALENTI, *Società in accomandita semplice*, in *Digesto comm.*, Torino, 1997, XVI, 246.

Peraltro, laddove ricorrano tali presupposti, i poteri gestori dell'accomandante sembrano prescindere dalla sua posizione di socio, in quanto derivano esclusivamente dalla procura, con la conseguenza che l'accomandante non agisce come tale, né come socio, bensì come un qualunque procuratore terzo, estraneo rispetto alla società<sup>25</sup>.

Fra gli atti consentiti ai soci accomandanti, che non contrastano con il divieto di immistione, rientrano, inoltre, se l'atto costitutivo lo consente, le autorizzazioni e pareri per determinate operazioni.

L'autorizzazione è atto interno che non condiziona la validità dell'atto autorizzato compiuto dall'accomandatario, ma, se la necessità di essa risulti dal contratto stipulato, incide sulla sua efficacia<sup>26</sup>.

L'autorizzazione può infatti costituire un limite ai poteri sia di gestione, sia di rappresentanza dell'accomandatario; dall'autorizzazione concessa dall'accomandante non deriva peraltro l'obbligo in capo all'accomandatario di agire, perché essa è vincolante solo nell'*an* della richiesta, ma se l'accomandatario agisce è tenuto a rispettare la volontà dell'accomandante<sup>27</sup>.

Da ciò è anche possibile desumere la distinzione rispetto ai pareri: questi ultimi, sebbene debbano essere necessariamente richiesti, non vincolano l'attività degli accomandatari mentre le autorizzazioni, se non rilasciate, precludono loro il compimento degli atti gestori ad esse subordinati.

Più in generale, i poteri di partecipazione del socio accomandante alla gestione della società sono vincolati dai parametri della specialità delle operazioni da compiere e della subordinazione al potere decisionale degli accomandatari.

Ciò non significa che gli accomandanti siano completamente esclusi dall'amministrazione della società, bensì che gli stessi risultano titolari di diritti di partecipazione alla gestione sociale differenti rispetto a quegli accomandatari per qualità ed intensità, in quanto sono privi di poteri di iniziativa individuale e la loro autonomia decisionale è pur sempre subordinata al potere di direzione dell'impresa riconosciuto ai soli soci accomandatari<sup>28</sup>.

Ciò non esclude, peraltro, che gli accomandanti possano collaborare nella conduzione degli affari e contribuire alla gestione ed al funzionamento dell'ente, a condizione, però, che tali attività rispettino i limiti delineati dall'art. 2320 c.c., al fine di evitare di incorrere nel divieto di immistione, cui discende l'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, con conseguente rischio di fallimento, e la possibilità di subire l'esclusione dalla società<sup>29</sup>.

#### **4. L'esclusività della gestione degli amministratori e poteri gestori dei soci**

Si può, a questo, punto, tentare di formulare delle conclusioni in ordine al coordinamento tra la nuova formulazione dell'art. 2257 c.c. e le precedenti disposizioni in materia di amministrazione di società personali finora esaminate, che consentono di delineare un assetto di competenze fra

---

<sup>25</sup> BUSSOLETTI, *Società in accomandita semplice*, cit., 965.

<sup>26</sup> Cass. 10 agosto 1992 n. 9454, in *Giur. Comm.*, 1994, II, 811.

<sup>27</sup> BUSSOLETTI, *Società in accomandita semplice*, cit., 965; MONTALENTI, *Il socio accomandante*, cit. 188.

<sup>28</sup> Sulle caratteristiche della subordinazione della posizione degli accomandanti v. VIVIANI, *Il principio di maggioranza e l'esclusione dell'unico accomandatario di s.a.s.*, Nota a Cass. 8 aprile 2009, n. 8570, cit.

<sup>29</sup> BOGGIALI, *L'ingerenza del socio accomandante nella gestione della società*, in *Società e contratti, bilancio e revisione*, 1/2017, 39 s.

amministratori e soci non amministratori che risulta variabile in funzione delle possibili scelte statutarie (deroghe al modello legale ex art. 2257 c.c. e poteri decisionali e compiti esecutivi degli accomandanti nei limiti consentiti dall'art. 2320 c.c.).

La nuova formulazione dell'art. 2257 c.c., che affida la competenza gestoria esclusivamente agli amministratori, sembra doversi leggere in stretta correlazione con il dovere di rispettare il disposto dell'art. 2086 c.c. richiamato nella nuova formulazione della norma.

In particolare, il nuovo secondo comma nell'art. 2086 c.c. prevede quanto segue: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Appare, quindi, necessario individuare il collegamento di tale dovere con la regola della spettanza in via esclusiva agli amministratori della gestione dell'impresa, introdotta per tutti i modelli di società di persone, oltre che per le s.r.l.

Una chiave di lettura nell'ambito delle società di persone potrebbe essere fornita dall'art. 2260 c.c., secondo cui gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato e gli amministratori rispondono verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale.

La circostanza per cui il legislatore pone a carico degli amministratori obblighi ulteriori rispetto a quelli patrimoniali verso terzi sembrerebbe confermare il fatto che una cosa è il piano dell'organizzazione, che spetta esclusivamente agli amministratori, e della corrispondente responsabilità imputabile altrettanto esclusivamente agli amministratori, e una cosa diversa è il piano della operatività della società, che continua a poter essere articolata sul sistema legale dell'artt. 2257 c.c., fatte salve le possibili opzioni statutarie consentite nei diversi modelli di società personali.

Già prima dell'introduzione del codice della crisi d'impresa è stato, peraltro, rilevato come l'attribuzione, a uno o più soci, di talune competenze gestorie non trasformi questi ultimi in amministratori, sebbene con funzioni limitate, in quanto l'esercizio di competenze concernenti l'autorizzazione o la decisione in ordine a determinati atti gestori non si identifica con l'attività amministrativa nel suo complessivo *iter*, che comprende, oltre la fase decisionale, anche quella preparatoria e quella esecutiva. Pertanto netta è la differenza «tra la posizione dei soci con poteri gestori e quella degli amministratori. Solo a questi ultimi, infatti, e non ai primi, spetta di porre in essere l'intero *iter* dell'attività gestoria, comprensivo della fase istruttoria, della decisione e della sua esecuzione»<sup>30</sup>.

Se, quindi, per amministrazione si intende la direzione dell'attività economica svolta dalla società, che comprende la preparazione e l'attuazione degli atti funzionali al perseguimento dello scopo sociale, la gestione del patrimonio sociale e la direzione dei rapporti che la società pone in essere

---

<sup>30</sup> CAGNASSO – SARACINO, *L'amministrazione e il controllo*, in COTTINO – CAGNASSO, *Le nuove società di persone*, Bologna, 2014, 143.

con soggetti terzi<sup>31</sup>, la previsione per cui «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale» non sembra in alcun modo alterare l'attuale sistema normativo che, in materia di società di persone, consente l'attribuzione di determinati compiti gestori ai soci non amministratori.

Se, al contrario, fosse il socio ad organizzare l'impresa (nei limiti di legge, ovviamente, in quanto illimitatamente responsabile) e non (direttamente) l'amministratore, specie se estraneo alla compagine, la nuova norma, in entrambi i suoi aspetti (obblighi ex art. 2086 comma 2, c.c., e spettanza esclusiva della gestione agli amministratori) risulterebbe incompatibile con l'attuale disciplina delle società personali.

Pertanto, come già ipotizzato per le s.r.l., potrebbe sostenersi che anche nelle società di persone nulla sia cambiato, tentando lo stesso approdo conservativo della novella che pare funzionare nelle s.p.a. e nelle s.r.l. Tenuto conto che il codice civile pone espressamente in capo agli amministratori obblighi e responsabilità verso la società ulteriori rispetto a quelli patrimoniali verso i terzi (art. 2260 c.c.), e riconducendo la responsabilità illimitata dei soci (o di alcuni di loro) alla qualifica di contraltare della assenza di personalità giuridica e, dunque, a strumento di garanzia per i terzi che contrattano con la società, il nuovo primo comma dell'art. 2257 c.c. potrebbe semplicemente essere interpretato nel senso che tra gli obblighi di chi gestisce e/o organizza – oltre a quelli dell'art. 2260 c.c. o, forse meglio, *tra* quelli dell'art. 2260 c.c. - ci sia anche quello di rispettare il secondo comma dell'art. 2086 c.c., risolvendosi l'altra novità, portata dall'inciso che la gestione spetta solo a chi amministra, nello stesso senso che nelle capitalistiche, e dunque fatti salvi i diritti gestori spettanti per legge (decisione sulla opposizione dell'atto di gestione) o pattiziamente statuiti (nelle personali come in precedenza evidenziato, l'autonomia dei soci raggiunge la sua massima espressione).

Pertanto, una lettura coordinata delle nuove disposizioni induce a riferire l'esclusiva competenza degli amministratori ai doveri introdotti dal nuovo secondo comma dell'art. 2086 c.c., riguardanti l'adeguatezza degli assetti societari, anche e soprattutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa, di cui rispondono gli amministratori dal 16 marzo 2019<sup>32</sup>.

Ne conseguirebbe anche nelle personali di potersi concludere che la novella non comporta in capo ad amministratori e soci alcun obbligo di adeguamento immediato dei patti esistenti, per quelle clausole – che devono anche oggi ritenersi legittime – le quali eventualmente ripartiscano la “gestione operativa” della società in maniera difforme rispetto al modello legale di cui all'art. 2257 c.c. e che la medesima conclusione deve valere per i patti di società personali che siano state costituite o che saranno costituite dopo l'entrata in vigore, che dunque potranno continuare a prevedere legittimamente clausole in deroga alla disciplina legale in materia di “gestione operativa”, nei limiti a tutti ben noti.

Altro aspetto che dovrà essere esplorato dall'interprete è quello della legittimità della clausola che attribuisca solo ad alcuni degli amministratori (o anche ad uno solo di loro) la responsabilità di

---

<sup>31</sup> Tale nozione di amministrazione è data da BOLAFFI, *La società semplice*, cit., 293, che a sua volta richiama l'orientamento di RATHSBURG, *Die Geschäftsführung der offenen Handelsgesellschaft*, Leipzig, 1909.

<sup>32</sup> Tesi sostenuta anche da ABRIANI – ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, cit., 400 e cui sembrano alludere anche CAGNASSO, *Diritto societario e mercati finanziari*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2018, 849; MONTALENTI, *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta nella riforma Rordorf*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2018, 951 ss.

organizzare gli assetti societari in ossequio alle previsioni dell'art. 2086, comma 2, c.c., concentrando sugli altri amministratori (o sull'altro) le responsabilità relative alla gestione operativa. In tal caso sarà necessario dare contenuto ai doveri ex art. 2086, comma 2, c.c., ad esempio imponendo agli amministratori che "organizzano" il dovere di riferire periodicamente ai soci (e agli amministratori che gestiscono) circa i possibili indici di crisi e di perdita della continuità aziendale, di segnalare immediatamente il prodursi di tali eventi e così via.